



STATUTO

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Art.1

Per iniziativa della **Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù** è costituita un'associazione assistenziale di natura mutualistica denominata "**Vicini Sempre - Mutua di Assistenza del Credito Cooperativo**", o più semplicemente "**Vicini Sempre**", che nel presente statuto viene indicata, per brevità, con la parola Associazione o Mutua.

L'Associazione, disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, basa la propria attività sociale sui principi della mutualità volontaria e del metodo della reciproca assistenza.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza sono in primo luogo la reciproca prestazione di aiuto tra gli associati al verificarsi degli ipotizzati bisogni, per il tramite della formazione, diretta, indiretta, dei mezzi necessari da utilizzarsi nelle situazioni previste.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza si possono attuare anche attraverso il reciproco soccorso tra gli associati nella forma di prestazione d'opera erogata dagli associati a favore di altri associati o relativi familiari in modo personale, spontaneo e gratuito.

I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza sono alla base del patto sociale che lega tra di loro gli associati e gli associati e l'Associazione, pertanto tutte le iniziative ed attività che sono realizzate dall'Associazione, debbono ispirarsi a tali principi e metodo sia dal punto di vista formale che sostanziale.

Art.2

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Carrù (CN), Piazza Galli numero 7.

Spetta al Consiglio d'Amministrazione deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio comunale, nonché di istituire o di sopprimere sedi secondarie, delegazioni, sezioni ed uffici in altre località.

Spetta all'Assemblea degli Associati deliberare il trasferimento della sede legale in altri Comuni.

L'Associazione può articolare la propria attività in sezioni territoriali, aziendali e di categoria. Apposito regolamento fissa le norme di costituzione e funzionamento delle sezioni, nonché le modalità di aggregazione ed i rapporti con gli organismi mutualistici e associativi.

Art. 3

L'Associazione ha la durata fino al 31/12/2080 e potrà essere prorogata a norma di legge. Essa aderisce al COMIPA, Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza.

Art. 4

L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha quale ambito di riferimento delle finalità statutarie quello nazionale.

L'Associazione, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, si propone di operare a favore degli associati e dei loro familiari con specifica attenzione al settore sanitario, sociale e assistenziale, educativo e ricreativo.

La finalità **sanitaria** dell'Associazione è la promozione e gestione, direttamente o in convenzione, di un sistema mutualistico integrativo e complementare del servizio sanitario nazionale.

In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l'Associazione potrà:

- erogare sussidi nella forma delle diarie da ricovero e dei rimborsi delle spese medico -sanitarie;
- consentire l'accesso a reti convenzionali per ridurre il costo delle prestazioni mediche e i tempi di attesa;
- erogare servizi di consulenza medica e di pronto intervento;
- erogare check up e campagne di prevenzione sanitaria;



- favorire la diffusione della cultura della prevenzione e della tutela della salute e promuovere l'adozione di corretti stili di vita al fine di migliorare il benessere psico-fisico dei propri associati;
- favorire servizi socio sanitari di natura domiciliare anche attraverso la stipula di convenzioni con cooperative, operatori infermieristici ed altri soggetti deputati all'erogazione di servizi per le persone che necessitano, anche temporaneamente, di assistenza riabilitativa;
- realizzare programmi assistenziali finalizzati a garantire la permanenza a domicilio o in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili.

La finalità **sociale e dell'assistenza alla persona** ed alla sua famiglia è l'erogazione di assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio ed invalidità e sussidi alle famiglie degli associati, anche per il caso di morte dell'associato. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l'Associazione potrà:

- erogare sussidi di natura monetaria in caso di vecchiaia, infortunio e invalidità;
- stipulare convenzioni con cooperative, operatori qualificati ed altri soggetti deputati all'erogazione di servizi per le persone anziane o che richiedono assistenza domiciliare;
- erogare sussidi, servizi e prestazioni agli associati e ai loro familiari, soprattutto in presenza di figli, al fine di ridurre gli oneri legati alla gestione della famiglia e delle sue esigenze;
- stipulare convenzioni con operatori economici per ridurre o rendere più sostenibile nell'interesse dell'associato e dei suoi familiari il costo di beni o servizi collegati alla gestione della famiglia e delle sue esigenze;
- erogare servizi di orientamento e supporto all'accesso a prestazioni alla persona e alla famiglia, sia pubbliche che private, anche in partnership con il mondo della cooperazione sociale o di altri soggetti idonei allo scopo;
- erogare servizi di tutela della famiglia in caso di bisogno o emarginazione.

La finalità **educativa** è il miglioramento delle condizioni morali e culturali degli associati e dei loro familiari. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l'Associazione potrà:

- promuovere eventi nei settori dell'informazione ed educazione sanitaria, della formazione professionale e della cultura in generale;
- organizzare corsi di formazione ed altre attività formative;
- svolgere attività e promuovere iniziative che possano accrescere le conoscenze, competenze e abilità anche lavorative degli associati e dei loro familiari.

La finalità **ricreativa** è lo svolgimento di attività e l'organizzazione di eventi nel settore del tempo libero.

L'Associazione potrà inoltre:

- promuovere e favorire servizi e prestazioni idonei all'avvio al lavoro dell'associato e dei suoi familiari;
- diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra gli associati, nonché fra questi ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o emarginazione attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali, morali degli associati e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività dell'Associazione, comprese le prestazioni d'opera erogate dagli associati e loro familiari in modo personale, spontaneo e gratuito.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà stipulare convenzioni con strutture sanitarie, parasanitarie, centri termali, centri di assistenza, aziende di credito, compagnie di assicurazione ed ogni altro ente pubblico e privato.

L'Associazione potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Previa deliberazione del consiglio di amministrazione l'Associazione potrà partecipare a consorzi ed enti la cui attività è ritenuta utile ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

L'eventuale attività commerciale svolta dall'Associazione deve essere accessoria e complementare rispetto agli scopi della stessa e gli eventuali utili devono essere esclusivamente impiegati per i fini statutari mutualistici.

Tutte le attività sopra indicate dovranno essere svolte secondo le modalità e in presenza dei requisiti previsti dalle norme vigenti di Legge. Resta in particolare precluso all'Associazione lo svolgimento delle attività riservate ai sensi del



D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 e del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 nonché delle attività comunque non consentite alle Associazioni di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

ASSOCIATI

Art. 5

Il numero degli associati è illimitato. Gli associati si possono suddividere nelle seguenti categorie:

- a) soci ordinari;
- b) soci sostenitori.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Possono essere soci ordinari le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e che siano soci, clienti o dipendenti del socio fondatore e sostenitore dell'Associazione **Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù**.

Possono essere soci ordinari anche le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e che abbiano la qualità di iscritti, associati, partecipanti o utenti degli altri soci sostenitori dell'Associazione.

Possono essere soci sostenitori le persone giuridiche che per mezzo dei propri apporti volontari intendano partecipare a programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo dell'Associazione e/o sostenere economicamente in ogni forma possibile, anche mettendo a disposizione le proprie risorse umane e tecniche, l'attività dell'Associazione. Le contribuzioni dei soci sostenitori sono sempre volontarie, in quanto non vi è nessun obbligo giuridico a loro carico di contribuire in quanto trattasi in ogni caso di liberalità erogate a favore dell'Associazione.

Ogni associato è iscritto in un'apposita sezione del libro degli associati in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Gli associati hanno il diritto di beneficiare delle erogazioni monetarie, prestazioni, servizi e assistenze garantite nel rispetto e nei limiti del precedente articolo 4 e del successivo articolo 12.

I medesimi sono obbligati a:

- effettuare il versamento della quota di ammissione di cui al successivo articolo 11;
- versare i contributi associativi stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione ed eseguire il pagamento degli eventuali altri apporti sociali stabiliti dai competenti organi della Associazione;
- osservare e rispettare le disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi della Associazione.

Art. 6

Chi desidera diventare associato deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

La domanda dei soci ordinari deve indicare:

- nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e attività svolta;
- la dichiarazione di possedere i requisiti per l'ammissione ad associato di cui al precedente art. 5;
- l'autorizzazione in favore della Mutua di chiedere ed ottenere dai soci sostenitori informazioni sull'esistenza e la natura dei rapporti in essere con l'associato al fine di permettere la valutazione nel tempo della permanenza dei requisiti previsti per lo status giuridico di associato della Mutua;
- l'impegno a versare la quota di ammissione, i contributi associativi e gli apporti sociali stabiliti dai competenti organi sociali a carico dei soci ordinari della Mutua;
- l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.

La domanda dei soci sostenitori deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve indicare:

- denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, oggetto sociale e data di costituzione;
- l'impegno a versare la quota di ammissione alla Mutua;
- l'impegno a sostenere la Mutua nel conseguimento degli scopi sociali;



- l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.

Alla domanda dovrà essere allegato l'estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.

Sull'accoglimento della domanda decide in modo discrezionale il Consiglio di Amministrazione.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatte salve l'espressa accettazione da parte dell'interessato e le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge.

Art.7

Il vincolo associativo si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione ed è subordinato al pagamento della quota di ammissione.

E' vietata in ogni caso e in modo assoluto la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Non è quindi ammessa la figura dell'associato temporaneo.

Tutti gli associati hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Tutti gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi.

Il comportamento dell'associato verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

I diritti connessi alla qualità di associato sorgono dopo il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi, trascorso l'eventuale periodo di carenza, come disciplinato dai regolamenti interni, nei termini e con le modalità fissate dai regolamenti stessi che disciplinano le prestazioni garantite.

La quota di ammissione ed i contributi associativi non possono essere restituiti all'associato anche in caso di recesso o esclusione dell'associato o liquidazione anticipata dell'Associazione.

La qualità di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 8

Oltre che nei casi previsti dalla legge, e in particolare dall'art. 24, 2° comma del Codice Civile, può recedere l'associato:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non intenda o non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

Il recesso, per essere valido, deve essere portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione mediante apposita comunicazione.

L'associato recedente deve comunque portare a termine gli impegni o gli incarichi presi nei confronti dell'Associazione.

Art. 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso, a suo insindacabile giudizio, l'associato che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Mutua, oppure fomenta dissidi o disordini fra gli associati;
- c) svolge attività in contrasto o concorrente con quella della Mutua;



- d) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti previsti dal successivo art.15 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti dell'Associazione;
- e) senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione in particolare si renda moroso nel versamento della quota di ammissione ovvero dei contributi associativi così come determinati dall'Assemblea ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

Nei casi indicate alle lettere d) ed e) l'associato inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 30 (trenta) giorni dal detto invito e semprechè l'associato si mantenga inadempiente.

Art. 10

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo 9 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata, all'interessato il quale può ricorrere all'Arbitro di cui al successivo art. 29. Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della deliberazione; esso non ha effetto sospensivo.

Art.11

Il patrimonio della Mutua è destinato in via esclusiva al raggiungimento degli scopi sociali previsti dal presente statuto ed è costituito:

- a) dal fondo sociale di dotazione che è formato dalle quote di ammissione versate dai soci ordinari, il cui valore è stabilito dall'Assemblea tra un minimo di 5,00=(cinque/00) Euro ed un massimo di 100,00=(cento virgola zero zero) Euro pro-capite, e dalle quote di ammissione versate dai soci sostenitori, il cui valore è pari almeno a 100.000,00 (centomila virgola zero zero) Euro pro-capite;
- b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli eventuali avanzi di gestione di cui al successivo art. 13;
- c) da altre riserve libere o vincolate per specifiche attività mutualistiche e sociali;
- d) dai contributi straordinari dei soci ordinari stabiliti dall'Assemblea per il ripianamento dell'eventuale disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale; tali contributi possono essere stabiliti solo dall'Assemblea e non possono superare 100,00=(cento virgola zero zero) Euro pro-capite, per esercizio sociale;
- e) da eventuali riserve straordinarie formate da lasciti e donazioni. I lasciti e le donazioni che la Mutua avesse a conseguire per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale e le rendite relative dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante.

In caso di disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale l'Assemblea può deliberare la copertura utilizzando dapprima gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti, poi la riserva statutaria e quindi il fondo sociale di dotazione nei limiti previsti dalla normativa vigente. Solo dopo aver utilizzato le predette poste del patrimonio sociale il disavanzo può essere coperto attraverso i contributi straordinari di cui alla precedente lettera d) del presente articolo.

Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono generalmente impiegate in depositi o obbligazioni della **Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù** o in titoli di stato o garantiti dallo stato.

Il patrimonio dell'Associazione nelle sue diverse articolazioni costituisce il fondo comune dell'Associazione destinato esclusivamente alle attività dell'Associazione, funzionali al perseguimento delle finalità statutarie.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E PRESTAZIONI

Art. 12

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- contributi associativi dovuti dai soci ordinari al fine dell'erogazione delle prestazioni contemplate dallo scopo dell'Associazione;
- liberalità ricevute dagli associati o da terzi;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art.11;



- entrate derivanti da marginali attività commerciali e produttive.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

I contributi associativi dovuti dai soci ordinari sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione disciplina anche le modalità e i termini del versamento dei contributi da parte degli associati.

Le prestazioni contemplate dallo scopo dell'Associazione sono fornite agli associati in regime di mutualità nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del principio di uniformità di disciplina del rapporto associativo.

Le prestazioni possono essere fornite anche mediante contratti conclusi con compagnie di assicurazione o accordi con altri enti mutualistici.

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

Art.13

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile.

Gli eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno destinati ai fondi di riserva o in ogni caso reinvestiti in attività istituzionali.

In ogni caso gli avanzi netti di gestione, gli utili dell'eventuale attività commerciale nonché i fondi e le riserve comunque denominate non sono distribuibili tra gli associati durante la vita della Mutua né all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE – ORDINAMENTO – AMMINISTRAZIONE – RAPPRESENTANZA

Art. 14

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo, se nominato;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio Sindacale.

ASSEMBLEA

Art. 15

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea ordinaria delibera altresì per:

- a) le modifiche dello statuto;
- b) lo scioglimento anticipato dell'Associazione;
- c) la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio di liquidazione.

Art. 16

L'Assemblea potrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione quante volte lo riterrà utile alla gestione dell'Associazione secondo le modalità di cui ai successivi commi del presente articolo. Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque convocarla in luogo diverso dalla sede dell'Associazione purchè nel territorio **nazionale**. L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti associati che rappresentino almeno un decimo degli associati stessi oppure dal Collegio Sindacale, qualora ricorrano gravi motivi.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo di avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da affiggere in modo visibile nei locali della sede dell'Associazione e spedito per posta ordinaria almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nel suddetto avviso potrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In alternativa all'invio postale dell'avviso, la convocazione potrà essere trasmessa mediante mezzi di comunicazione quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, telefax, posta elettronica o consegna a mano purchè l'indirizzo/recapito risulti, a richiesta dei medesimi, nel libro degli associati.

Art. 17

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati nella adunanza.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza degli associati ed in seconda convocazione quando è presente e rappresentato almeno un decimo degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli associati presenti e rappresentati all'adunanza.

Tuttavia, quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio dopo la liquidazione, le delibere relative devono essere prese con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati iscritti nel libro degli associati.

Le delibere assembleari devono farsi constare nell'apposito libro verbali sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Il libro dei verbali dell'Assemblea degli Associati deve essere messo a disposizione degli associati presso la sede dell'Associazione.

Art. 18

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che rivestano la qualità di associato da almeno tre mesi e non siano in mora nei versamenti dei contributi associativi ordinari e straordinari.

Ciascun associato ha un voto.

Gli associati, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri associati mediante delega scritta; ciascun associato può rappresentare al massimo un altro associato.

Art. 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di quest'ultimo da persona designata dall'Assemblea.

La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea.

Il segretario può anche non rivestire la qualità di associato.



La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque o sette o nove o undici membri di cui rispettivamente due (se i membri sono cinque), tre (se i membri sono sette), quattro (se i membri sono nove), cinque (se i membri sono undici) designati su lista presentata dai soci sostenitori e scelti, in ogni caso, tra i soci ordinari.

Spetta all'Assemblea degli Associati deliberare il numero dei membri del Consiglio di amministrazione.

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della loro nomina che non può in ogni caso superare i sei esercizi. In mancanza di fissazione del termine, essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive è considerato decaduto.

Nessun compenso spetta agli Amministratori per la loro carica, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 23, penultimo comma. Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio delle loro mansioni e nei limiti fissati dall'Assemblea per tutta la durata del mandato, prima della nomina stessa.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente e un Vice Presidente nella prima riunione utile. La funzione di segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da un estraneo al Consiglio stesso.

Art. 21

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, per dimissioni o altre cause, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che provvederà alla nuova nomina.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori decade l'intero Consiglio di Amministrazione; gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per le nuove nomine.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

La sostituzione degli amministratori è deliberata nel rispetto delle riserve statutarie previste per le varie categorie di associati in materia di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. Di norma il Consiglio di Amministrazione sarà convocato presso la sede dell'Associazione; il Presidente potrà comunque convocarlo in luogo diverso purchè nel territorio **nazionale**.

La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali da inviarsi o recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o elettronico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione che consenta la verifica dell'avvenuta ricezione, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il telefax e la posta elettronica purchè l'indirizzo e il recapito siano preventivamente comunicati all'interessato.



Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Sono prese con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sempre a voto palese le deliberazioni relative:

1. alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. alla nomina del Comitato Esecutivo o di componenti del Consiglio di Amministrazione a cui sono delegate parte delle attribuzioni proprie del Consiglio;
3. alla sostituzione degli amministratori che nel corso dell'esercizio vengono a mancare;
4. all'eventuale remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari incarichi a norma del successivo art. 23, ultimo comma;
5. alla ammissione di nuovi soci sostenitori;
6. alle richieste di affidamenti bancari di qualunque tipo;
7. alle acquisizioni o cessioni di immobili, alla partecipazione a società o enti;
8. all'assunzione di dipendenti e collaboratori;
9. alla disciplina delle prestazioni mutualistiche ed assistenziali;
10. alle proposte elaborate dal Consiglio per la modifica del presente statuto e per l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni di competenza assembleare;
11. alla convocazione dell'Assemblea avente ordine del giorno diverso da quello dell'approvazione del bilancio.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono farsi constare nell'apposito libro verbali.

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Può perciò anche deliberare l'adesione dell'Associazione a consorzi ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile all'Associazione stessa ed agli associati; può concedere, postergare o cancellare ipoteche.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio a norma del successivo art. 24.

Possono formare oggetto di delega soltanto competenze gestionali relative all'amministrazione ordinaria dell'Associazione e non potranno essere comunque delegate le attribuzioni relative alla redazione del bilancio e quelle di cui al precedente art. 22 richiedenti il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

L'eventuale remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

COMITATO ESECUTIVO

Art. 24

Il Comitato Esecutivo, laddove nominato, è costituito da tre membri eletti dal Consiglio di Amministrazione di cui uno di gradimento dei Soci Sostenitori.

E' presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica e la scadenza del mandato sarà contestuale alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo rendiconta al Consiglio obbligatoriamente ogni sei mesi.



Su delega del Consiglio, può esercitare competenze gestionali ed operative relative all'amministrazione ordinaria dell'Associazione, con esclusione di quelle indicate nel quinto comma del precedente art. 23 e quelle di cui al precedente art. 22 richiedenti il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Alle sedute del Comitato Esecutivo deve partecipare anche il Presidente del Collegio Sindacale. Il Presidente del Collegio Sindacale che non partecipi senza giustificato motivo a tre adunanze consecutive del Comitato Esecutivo decade dall'ufficio.

PRESIDENTE

Art. 25

La firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Mutua davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente o, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare i propri poteri ad altro consigliere, nonché, con speciale procura, ad impiegati e collaboratori della Mutua e solo per singoli atti o categorie di atti.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 26

Il Collegio Sindacale è formato da tre Sindaci effettivi e due supplenti, eletti anche fra non soci dall'Assemblea e rieleggibili.

L'Assemblea stessa stabilisce per i Sindaci la retribuzione che deve essere fissata per tutta la durata del mandato, prima della nomina stessa.

L'assemblea nei casi consentiti dalla legge può deliberare la nomina di un sindaco unico e di un sindaco supplente al posto del Collegio Sindacale.

In presenza di soci sostenitori la elezione del Presidente del Collegio Sindacale o del sindaco unico è effettuata su lista presentata dai soci sostenitori.

I sindaci o il sindaco unico devono essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

I sindaci o il sindaco unico durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio o il sindaco unico è stato ricostituito.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci o il nuovo sindaco unico restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio o la sostituzione del sindaco unico. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal sindaco più anziano fino alla prossima assemblea.

Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

Art. 27

Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, svolgono le funzioni allo stesso assegnate dalla legge ed in particolare vigilano sull'ossequenza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Il controllo contabile, se richiesto dalla legge, è esercitato dal Collegio Sindacale o dal sindaco unico, in quanto tutti i sindaci sono iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il solo controllo contabile può essere affidato, a scelta dell'Assemblea degli Associati ad un revisore contabile o ad una società di revisione per l'intera durata dell'incarico, pari a tre esercizi. L'assemblea determina altresì il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede dell'Associazione.

I sindaci o il sindaco unico possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale o il sindaco unico possono richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.

Art. 28

I sindaci o il sindaco unico assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee.

I sindaci o il sindaco unico che non assistono, senza giustificato motivo, alle assemblee o a tre adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

I sindaci o il sindaco unico devono convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

I sindaci o il sindaco unico, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

ARBITRATO

Art. 29

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati e l'Associazione oppure tra gli associati in materia di recesso o esclusione nonché su questioni attinenti l'applicazione, esecuzione e interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto, nei regolamenti interni o nelle delibere degli organi dell'Associazione – purchè per legge possa formare oggetto di compromesso – o comunque su ogni altra questione attinente a qualunque titolo ai rapporti ed all'attività dell'Associazione, saranno deferite alla decisione di un arbitro unico, da nominarsi in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale c/o la Camera di Commercio di Cuneo ma non limitatamente, alle modalità di designazione dell'arbitro.

L'arbitro unico deciderà in via virtuale secondo diritto.

REQUISITI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 30

L'associazione nello svolgimento della propria attività si uniforma ai seguenti obblighi e divieti:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui



all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, garantendo l'effettività del rapporto associativo e escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi e sovranità dell'Assemblea degli Associati;
- f) intrasmissibilità della quota di ammissione o del contributo associativo e non rivalutabilità degli stessi.
- g) le clausole associative sopra esposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 31

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Tramite regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del Comitato Esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti dell'Associazione.

Art. 32

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea con la maggioranza prevista nell'art.17 per lo scioglimento anticipato dell'Associazione, nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Il patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto su delibera dell'Assemblea straordinaria ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 33

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni legislative sulle associazioni giuridicamente riconosciute e, in quanto compatibili, quelle previste dalla Legge 7 dicembre 2000, numero 383 (Enti di Promozione Sociale).

Carrù, li 29 aprile 2015